

## 8. Appalti in forma associata (joint purchasing)

E' auspicabile che le stazioni appaltanti promuovano intese per realizzare appalti in forma associata. Questa modalit  di approvvigionamento permette alle Amministrazioni di poter condividere le competenze a loro disposizione ed i costi per realizzare efficaci azioni di monitoraggio dei criteri ambientali e sociali (es.: incaricare soggetti esterni per l'effettuazione di audit di verifica di conformit  agli standard sociali minimi previsti per i criteri sociali).

### ALLEGATO I

#### Dichiarazione di conformit  a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

*Allegato n. ....*

#### **Dichiarazione di conformit  a standard sociali minimi**

*Il sottoscritto.....  
in qualit  di rappresentante legale di.....*

*dichiara:*

*che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformit  con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:*

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";<sup>3</sup>*
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";<sup>4</sup>*
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonch  le legislazioni relative al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

*Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sar  garantita la conformit  allo standard pi  elevato.*


#### **Convenzioni fondamentali dell'ILO:**

#### **Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'et  minima n  138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n  182)**

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunit  di sviluppo ed educazione.*
- *L'et  minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralit .*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

<sup>3</sup> *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.*

<sup>4</sup> *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".*



**Lavoro forzato/schiavitù' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)**

- È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

**Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)**

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

**Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)**

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma, .....

Data:.....

Timbro



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARASTON FLAVIA

CODICE FISCALE: MRSFLV72R60G888H

DATA FIRMA: 06/07/2022 16:37:05

IMPRONTA: 7F0D99F3F16D6849FBC217B6044EB1262911A33FC082C0A29600B0C7D5102B52  
2911A33FC082C0A29600B0C7D5102B52F40FD74A48582616516ABD84EB669DF3  
F40FD74A48582616516ABD84EB669DF36D1E1CFFB663856E4EAB657DF345844F  
6D1E1CFFB663856E4EAB657DF345844F775805A5EE733AB7F16584DBE6AFCF37